

Aiuti alle imprese trasformabili in contributi a fondo perduto

COVID-19

La Commissione Ue ha di nuovo modificato il Temporary framework

I finanziamenti garantiti consumano il plafond esteso a 1,6 milioni del Tf

Roberto Lenzi

Le imprese che ottengono finanziamenti entro dicembre 2021 potranno vederli trasformati, in tutto o in parte, in sovvenzioni a fondo perduto entro il 31 dicembre 2022.

Raddoppiano i massimali di aiuti ottenibili da ciascuna impresa, ma in Italia non sono facili i conteggi per capire quanto già sia stato utilizzato e, quindi, quale spazio di manovra sia rimasto alle imprese. Queste sono le novità più importanti che emergono dalla decisione della Commissione europea del 28 gennaio scorso con cui è stato modificato il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19. Sul tema del Temporary framework si è concentrata anche una parte dei lavori di Telefisco, il convegno via web del «Sole»

Nella stessa sede, è stata decisa la proroga del quadro al 31 dicembre 2021 ed è stato aumentato l'importo concedibile alle imprese con perdite di fatturato per oltre un 30 per cento.

Il Temporary framework è uno strumento, più volte modificato e adeguato, inizialmente adottato il 19 marzo 2020 per sostenere l'economia nel contesto dell'epidemia di coronavirus. È nato con lo scopo di sopperire alle carenze di liquidità delle imprese e consente agli Stati membri di adottare misure di sostegno al tessuto economico in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato.

Il quadro temporaneo richiama l'articolo 107 paragrafo 3, lettera b del Trattato sul funzionamento

dell'Unione europea, per cui sono compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro.

Gli Stati membri, fino al 31 dicembre 2022, possono convertire garanzie, prestiti e anticipazioni rimborsabili concessi nell'ambito del quadro temporaneo in altre forme di aiuto, come ad esempio sovvenzioni dirette.

In Italia, le richieste di finanziamenti garantiti sono attualmente oltre 1,68 milioni per un totale di fondi erogati di oltre 134 miliardi di euro.

Questi numeri comprendono oltre un milione di domande presentate da soggetti che hanno richiesto i finanziamenti fino a 30mila euro, utilizzando alla fine solo 21 milioni di euro di risorse.

La proroga apre a un ulteriore slittamento dei termini per le imprese che vogliono ottenere le garanzie del 100% su finanziamenti fino a 30mila euro della durata di 15 anni e per le imprese che intendono invece ottenere garanzie gratuite del 90% per aiuti fino a cinque milioni di euro rimborsabili in sei anni.

Grazie alla modifica del quadro temporaneo, sono stati aumentati i massimali di aiuto. La singola impresa potrà contare su aiuti in deroga fino a 1,8 milioni di euro, importo che scende a 225mila euro per le aziende attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e a 270mila euro per le aziende attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Gli importi assommano il raddoppio dei massimali del quadro temporaneo precedente a quanto previsto per gli aiuti de-minimis. L'importo de minimis consiste in 200mila euro per la maggior parte delle aziende, scende a 30mila per azienda operante nel settore della pesca e acquacoltura e a 25mila per le aziende del settore agricolo.

Le imprese devono conteggiare in maniera autonoma quanto hanno già ottenuto, con lo scopo di evitare lo sforamento dei massimali che comporterebbe sanzioni. Il calcolo non è così semplice, dato che il "registro nazionale degli aiuti" non è aggiornato in tempo reale. Inoltre, gli aiuti concessi devono essere conteggiati considerando anche il concesso di "impresa unica", ossia le imprese appartenenti

a uno stesso gruppo devono sommare tutti gli aiuti che sono stati concessi a livello di gruppo.

Gli aiuti da considerare sono i più disparati. Vi rientrano quelli concessi per sostenere la produzione e la fornitura di dispositivi medici, i contributi a fondo perduto per imprese fino a 5 milioni di euro di fatturato, i ristori vari, le agevolazioni regionali in risposta all'emergenza Covid-19.

Vi rientrano quelli concessi per la ricapitalizzazione delle imprese, quelli per il potenziamento del sistema di garanzie sui finanziamenti, i finanziamenti agevolati concessi dall'Istituto per il credito sportivo, le garanzie fornite da Ismea, il fondo emergenziale per le filiere in crisi, quello su promozione integrata, gli aiuti alle imprese di grandi dimensioni, la decontribuzione Sud per l'occupazione, il mancato versamento di acconto e saldo Irap, il credito d'imposta locazioni, il credito d'imposta per l'adeguamento ambienti di lavoro.

Mentre i contributi a fondo perduto e la quota Irap non versata sono importi facilmente calcolabili, per altri non è facile monitorare l'aiuto utilizzato. Le garanzie gratuite concesse dal Fondo centrale di garanzia riducono i plafond degli aiuti prescelti in sede di istanza. Se l'importo utilizzato è rintracciabile dalle comunicazioni di ammissione che il gestore invia alle imprese, queste non hanno però notizia diretta di quanto l'aiuto incida sul plafond in caso di riassicurazione e controgaranzia dei consorzi di garanzia presso il fondo centrale.

Per le aziende con perdite di fatturato di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019, lo Stato può contribuire alla parte dei costi fissi delle aziende che non sono coperti dai loro ricavi. L'importo previsto in precedenza era pari a 3 milioni di euro, ma adesso può salire fino a dieci milioni di euro per azienda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

